



Prot. 49/VSG/SD-26

**NOTA SUL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL
RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DEGLI AMMINISTRATORI
LOCALI PER LE MISSIONI ISTITUZIONALI**

PREMESSA

Lo scorso 7 agosto è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 182, il decreto 12 giugno 2026 del Ministero dell'Interno recante “*Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali*”.

Il decreto disciplina le modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione di missioni istituzionali svolte al di fuori del capoluogo del comune sede dell'ente di appartenenza, aggiornando i valori dei rimborsi e allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali.

In particolare, il nuovo decreto individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e contenimento della spesa pubblica.

Il decreto 12 giugno 2026, che ha acquisito l'intesa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali nella seduta del 23 ottobre 2025, sostituisce il previgente decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ed è frutto di una reiterata richiesta dell'ANCI nei confronti del Viminale per una revisione del decreto stesso, al fine sia di adeguare la quantificazione dei limiti massimi di rimborso fissata dal decreto sia di renderlo conforme alla *ratio* del dettato normativo dell'articolo 84, come si dirà più approfonditamente in seguito.

QUADRO NORMATIVO

L'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) consente ai Comuni di rimborsare agli amministratori locali¹ che, in ragione del loro mandato si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'interpretazione letterale della norma avrebbe portato all'emanazione di un decreto con cui sarebbero state rimborsabili unicamente le spese di viaggio e non quelle di soggiorno. Tale criticità fu superata, con un accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, rinviando al successivo decreto interministeriale anche la quantificazione delle spese di soggiorno. Il decreto, emanato nel 2011, ha regolamentato la disciplina fino all'emanazione del decreto in esame.

Il decreto ministeriale 4 agosto 2011, adottato congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, fissava i criteri specifici per la misura del rimborso, ispirati ai principi di effettività e necessità dello spostamento.

Tali disposizioni disciplinavano:

- ✓ il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori, entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali;
- ✓ il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto), stabilendone, nel dettaglio, i limiti massimi di rimborso giornaliero.

IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE

La quantificazione dei limiti massimi di rimborso per le spese di soggiorno fissata dal decreto del 4 agosto 2011, appariva ormai inadeguata². Pertanto, l'ANCI ha sollecitato, nel corso degli

¹ Ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del TUEL, per amministratori si intendono “i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.

² Si ricorda, per inciso, che il decreto del 2011 aveva ridotto del 20% gli importi massimi rimborsabili rispetto a quelli definiti con precedente decreto del 2009.

anni, il Ministero dell'interno ad intervenire per una revisione del decreto stesso, al fine di renderlo non solo aderente agli attuali costi di vitto e alloggio ma anche conforme alla ratio del dettato normativo dell'articolo 84 che, a differenza di quanto regolamentato nel decreto del 2011, non quantificava preventivamente le spese per il soggiorno degli amministratori.

Nel 2025 è stato quindi attivato un tavolo di lavoro a cui hanno preso parte il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia, l'ANCI e l'UPI che, con un impegno comune e una proficua collaborazione, ha redatto il decreto in esame.

Il decreto ministeriale consta di 5 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo e oggettivo delle sue norme, stabilendo che si riferisce al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.

L'articolo 2 introduce delle novità per la disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per il rimborso delle spese di viaggio, infatti, il nuovo decreto non modifica la precedente disciplina che faceva riferimento ai limiti di spesa per le trasferte indicati dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali. Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese di soggiorno, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta, anche per tale tipologia di spesa, i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell'area funzioni locali. Pertanto, è riconosciuto il rimborso del pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, in sostituzione della pregressa disciplina che prevedeva rimborsi di diversi importi fissi non solo per il pernottamento ma anche per la diaria. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese oggetto di rimborso eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.

L'articolo 3, in linea con quanto già disciplinato nel decreto del 4 agosto 2011, consente agli enti locali di applicare misure riduttive dei rimborsi nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, prevedendo un taglio obbligatorio non inferiore al 5% per gli enti in stato di dissesto, gli enti strutturalmente deficitari e gli enti ricorsi alla procedura di riequilibrio

finanziario pluriennale.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione espressa del decreto del 4 agosto 2011.

L'articolo 5, infine, contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione delle norme in commento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente nei propri bilanci per tali finalità.